

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZ. III
AVV. ETTORE GRIMALDI

Pg 53740/18
S683P/20

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 53740/2018 R.G.

TRA

V. A. - res.te in R.

(Avv. F. R. - Avv. R. N. - Avv. A. E.)

- attrice -

E

U. S. - in persona del legale rapp.te p.t.

(Avv. Fulvio Zardo - Avv. Giobbe Zardo - Avv. Roberta Neri)

- convenuta -

Oggetto: risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.

Svolgimento del processo

Con citazione regolarmente notificata, l'istante promuoveva il contenzioso per l'accertamento della responsabilità civile e conseguente condanna al risarcimento dei danni derivati da sinistro stradale occorso in R., in data sulla v. d. R. (altezza intersezione con via G. F.), oltre accessori e spese processuali. A sostegno della domanda, l'attrice riferiva che a bordo del proprio autoveicolo Citroen con tg., era stato coinvolto in un sinistro stradale cagionato dal sig. C. D. alla conduzione della propria autovettura M. con tg.; l'attrice lamentava danni materiali al proprio veicolo non soddisfatti in sede stragiudiziale dal proprio Istituto assicuratore convenuto.

In corso di causa si costituiva per la convenuta compagnia U. resistendo alle avverse domande.

Nel prosieguo, esaminate le articolazioni istruttorie delle parti, si procedeva ad escussione testimoniale ed di c.t.u. modale estimatoria; il giudizio - sulle conclusioni precisate dalle parti - veniva ritualmente in decisione.

Motivi della decisione

In ordine all'*an debeatur*, dall'esame del rapporto di incidente stilato dalla Pol.Mun. di R. (C. Grp.), sulla scorta dei rilievi e delle dichiarazioni raccolte, si rileva che il veicolo attoreo, proveniente da A.-D. su v. d. R., e con direzione O. A., giunta all'intersezione con via G. F. aveva proseguito dritto per immettersi nella strada chiusa non concedendo la dovuta precedenza al veicolo antagonista M. che proveniva da v. S. S. e percorreva via G. F. con direzione A. D. In sede istruttoria, l'esito dell'escussione testimoniale conseguita non ha superato le conclusioni cui sono pervenuti gli Agenti accertatori né la espletata CTU ha individuato elementi nuovi rispetto, sul piano modale-dinamico, a quanto appurato dai Vigili.

Per tali motivi la domanda dell'attrice deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di ROMA, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attrice e la condanna in favore della parte convenuta, al pagamento delle spese di lite nella misura di € 750,00, oltre accessori. Spese di c.t.u. a totale e definitivo carico della parte attrice.

COSÌ DECISO IN ROMA, 17-2-20

Il Giudice di Pace
AVV. Ettore Grimaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 18.2.20
IL CANCELLIERE
Alessandra Mierla